

Cover in quaderno
Fax 0364 324287

TRIBUNALE DI BRESCIA

Sez. Spec. Impresa

C.S.
24/14

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei signori:

dott. Stefano Rosa, presidente

dott. Raffaele Del Porto, giudice

dott. Gustavo Nanni, giudice rel.

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento iscritto al n. avente ad oggetto la domanda d'ammissione alla procedura di concordato preventivo di Agricar Diesel s.p.a., con sede in San Zeno Naviglio, via Volta n. 1/15, osserva quanto segue.

Agricar Diesel s.p.a. propone ai creditori un concordato in prevalente "continuità". Il piano predisposto dalla società ricorrente è strettamente correlato a quello di Agricar s.p.a., che parallelamente ha formulato istanza di ammissione alla procedura. L'attività svolta da Agricar Diesel s.p.a. consiste, infatti, nella vendita di autoveicoli a marchio Mercedes e nell'assistenza postvendita attuata grazie alla controllata Agricar s.p.a.. Il ramo di azienda relativo al "servicing" costituisce, dunque, un "asset" coesenziale alla "continuità" aziendale di Agricar Diesel s.p.a.. In questa prospettiva Agricar s.p.a. ed Agricar Diesel s.p.a. hanno stipulato un contratto preliminare - subordinato all'omologa di entrambi i concordati, nonché alla conclusione della consultazione sindacale ex art. 47 l. n. 428/90- in forza del quale Agricar s.p.a. trasferirà entro il 30-9-2014 alla società controllante il ramo di azienda suddetto, ricevendone un corrispettivo commisurato alla stima dimessa in atti.

Al mantenimento della sinergia tra attività di vendita ed attività di assistenza il piano concordatario abbina uno snellimento della struttura industriale: da un lato, una significativa riduzione dei costi -che implicherà anche una riduzione del personale- e, dall'altro, una dismissione dei cespiti non strategici. Tra questi ultimi figurano -oltre ad opere d'arte, partecipazioni finanziarie

e ad un impianto fotovoltaico- diversi immobili strumentali (in San Zeno, Curtatone, Parma e Brescia, quasi tutti gravati da ipoteche). Si può qui aggiungere che Agricar Diesel s.p.a. ha annunciato come prossima la regolamentazione convenzionale -condizionata all'omologa- delle sorti del contratto di leasing, già risolto, relativo all'immobile in Piacenza. regolamentazione che - all'esito della ricollocazione sul mercato del bene (ed al netto dell'indennità di occupazione "sine titolo")- dovrebbe comportare un significativo introito a beneficio della società ricorrente.

La divisata "spending review" e la liquidazione dei beni non strettamente funzionali alla "continuità" unitamente ai flussi di cassa generati da quest'ultima non risulterebbero comunque sufficienti al raggiungimento del riequilibrio finanziario e patrimoniale (nonché al reperimento delle risorse necessarie per sostenere l'esborso verso Agricar s.p.a. inerente l'acquisto del ramo di azienda). Agricar Diesel s.p.a., da un lato, soffre, infatti, di una rilevantissima esposizione debitoria nei confronti del ceto bancario¹, dei fornitori e dell'Erario, dall'altro, versa in condizioni di patrimonio netto negativo.

Il conseguimento del duplice obiettivo finanziario-patrimoniale passa, quindi, sia per l'ampia ristrutturazione del debito ed il rifinanziamento -preparati dall'articolata trattativa intercorsa con una parte dei creditori- sia per gli apporti di soggetti terzi.

Quanto al primo aspetto meritano di essere segnalati: a) il "term sheet", condiviso da quasi tutti gli istituti bancari, che contempla la riscadenziatura del debito ipotecario, oltreché il mantenimento dei crediti di firma; b) la transazione fiscale ex art 182 ter l.fall. (non ancora perfezionata), che (analogamente a quella inserita nell'ambito della proposta di Agricar s.p.a.), sembra ricalcare un po' impropriamente -quanto al "degrado" parziale dei crediti per sanzioni ed interessi- lo schema di cui all'art. 160, secondo comma, l.fall., norma inapplicabile in radice volta

¹ Può essere utile rammentare che Agricar Diesel s.p.a. ha prestato fidejussioni a favore di creditori chirografari ed ipotecari di Agricar s.p.a.. I suddetti creditori ipotecari, garantiti anche dalla fidejussione di Agricar Diesel s.p.a., trovano ampiamente capienza nel concordato di Agricar s.p.a., sicché Agricar Diesel s.p.a. ha ritenuto di non inserirli nell'ambito delle passività: resta, però, fermo il loro diritto al voto.

che il debitore concordatario scelga lo strumento della transazione (da qui potenziali incertezze sull'identificazione del "monte" crediti chirografari sul quale calcolarsi la maggioranza ai fini dell'approvazione del concordato).

Gli apporti dei soggetti terzi -identificabili nei soci o ex soci Cremonesi od in società a loro riconducibili- sono molteplici.

Vengono, in primo luogo, in considerazione le rinunce a vari crediti.²

In secondo luogo, debbono essere sottolineati gli interventi ("ab externo") diretti a tacitare due crediti concorsuali e, cioè, quello privilegiato relativo ai tributi locali e quello chirografario che mette capo a Mercedes Benz Financial Service Italia s.p.a.. Per ciò che attiene, più particolarmente, alla posizione "Mercedes", la società ricorrente spiega come l'integrale soddisfacimento del creditore costituisca un tassello imprescindibile della "continuità" -pena l'irreversibile interruzione della fornitura di autoveicoli- e possa sortire il ripristino da parte di "Mercedes" di quella linea di credito sull'acquisto di nuovi autoveicoli sia pure sottoposti a riserva di proprietà che nel passato ha consentito ad Agricar Diesel s.p.a. di approvvigionarsi per un controvalore sensibilmente superiore alla garanzia fideiussoria pretesa da "Mercedes" pari al 30% della suddetta linea di credito³.

Il contributo dei terzi si completa con il conferimento -condizionato all'omologazione- di un ingente somma di denaro e di due immobili in Brescia e Capoliveri (attualmente "segregati" ex art. 2645 ter c.c.). Si tratta di disposizioni patrimoniale determinanti anche in funzione del ripianamento

² Più analiticamente: rinunce -Incondizionate- a regresso o surroga rivenienti da erogazioni elargite a creditori anteriori (e non transitate attraverso il patrimonio della società ricorrente), alle quali si aggiungono quelle -condizionate (all'omologazione dei concordati o anche all'aumento di capitale di cui "infra"): 1) al regresso o surroga potenzialmente derivanti dall'escussione di fideiussione stipulata nell'interesse di Agricar Diesel s.p.a.; 2) al rimborso di finanziamenti soci; 3) al rimborso del consistente prestito obbligazionario già emesso dalla società ricorrente.

³ Resta da precisare che solo il pagamento dei tributi locali risulta condizionato all'omologazione dei concordati: modificando, infatti, l'originaria formulazione della dichiarazione negoziale, il soggetto terzo (Mariarosa s.n.c.) che si è fatto carico del pagamento rivolto a "Mercedes" acquisterà da quest'ultima -subordinatamente alla sola ammissione dei concordati- in buona moneta il credito verso Agricar Diesel s.p.a. al quale rinuncerà contestualmente (ed a tal guisa "Mercedes" sarà soddisfatta prima ancora della sottoposizione della proposta concordataria al voto e, dunque, rimarrà estranea al concorso).

delle perdite e della ricapitalizzazione della società⁴. Mentre, però, l'impatto positivo di siffatti conferimenti sul patrimonio è fuori discussione, a diversa conclusione potrebbe pervenirsi quanto al fabbisogno finanziario, potendo una non spedita monetizzazione dei cespiti ostacolare il pagamento dei crediti privilegiati entro l'anno ex art. 186 bis l.fall..

Peraltro, si deve dare atto che la sopravvenuta modificazione del contratto preliminare di cessione di azienda stipulato da Agricar Diesel s.p.a. ed Agricar s.p.a. già richiamato pare suscettibile di liberare utili risorse a vantaggio dei creditori. L'originaria versione del negozio contemplava -"a latere" della promessa cessione dell'azienda- l'accollo da parte di Agricar s.p.a., già terza datrice di ipoteca, del debito di Agricar Diesel s.p.a. nei confronti di Banca Popolare di Bergamo, creditrice chirografaria, contro l'obbligazione di Agricar Diesel s.p.a. di pagare l'importo di unmilionetrecentomila euro ad Agricar s.p.a. volta che quest'ultima avesse soddisfatto la banca grazie alla liquidazione dell'immobile gravato dall'ipoteca. I due contraenti, in seguito ai rilievi sollevati sul punto dal Tribunale attraverso il decreto interlocutorio 9-5-2014 (al quale qui si rinvia quanto alla motivazione), hanno chiesto di poter consensualmente sopprimere quella specifica pattuizione. Il contratto è stato, in effetti, modificato in tal senso giusta autorizzazione del Tribunale in data 10-6-2014. Agricar Diesel s.p.a. si è, quindi, premurata di modificare corrispondentemente la domanda ed il piano e di integrare l'attestazione. Banca Popolare di Bergamo resta, pertanto, rispetto a quella specifica posizione, creditrice chirografaria della sola Agricar Diesel s.p.a., che non sarà tenuta a versare il prezzo dell'accollo⁵.

⁴ Il piano prevede, infatti, che entro trenta giorni dall'omologazione l'assemblea straordinaria della società deliberi la ricostituzione del capitale (da eseguirsi secondo le modalità analiticamente descritte in ricorso) con copertura delle perdite anche grazie ai conferimenti immobiliari.

⁵ Qualora si ritenga (secondo, del resto, l'opinione prevalente) non applicabile la disciplina esplicitamente dettata dall'art. 184 l.fall. in tema di (sole) garanzie personali prestate a favore del creditore (immuni in quanto tali dalla falcidia concordataria), Banca Popolare di Bergamo si soddisferebbe nella misura e secondo le tempistiche del patto concordatario di Agricar Diesel s.p.a. ed il ricavato della liquidazione dell'immobile ipotecato di Agricar s.p.a. sarebbe devoluto all'istituto di credito in tale ridotta misura, qualora Banca Popolare di Bergamo non fosse già stata nel frattempo soddisfatta nel concordato Agricar Diesel s.p.a. (nel qual caso Agricar s.p.a. si surrogerebbe ex art. 1203 e 2871 c.c. nei confronti di Agricar Diesel s.p.a. nei medesimi limiti).

In definitiva, il piano di Agricar Diesel s.p.a. come sopra sintetizzato dovrebbe poter consentire: a) il pagamento integrale dei crediti prededucibili (nella quale la società ricorrente ha inserito anche i crediti sorti nella pendenza del termine di cui all'art. 161, sesto comma, l.fall. già assegnato dal Tribunale sulla base di una precedente domanda "prenotativa" poi abbandonata); b) il pagamento integrale dei crediti privilegiati diversi da quelli ipotecari ed erariali entro un anno dall'omologazione; c) il pagamento integrale dei creditori ipotecari (già inseriti in apposita classe poi eliminata) secondo il riscadenziamento di cui al "term sheet"; d) il pagamento dei crediti erariali (già inseriti in apposita classe poi eliminata) in conformità alla transazione fiscale; e) il pagamento dei creditori chirografari finanziari -inseriti in apposita classe- nella misura fissa del 20%, con possibilità di pagamento di un ulteriore 80% in dipendenza al superamento di certe soglie di patrimonio netto e "cash flow"; f) il pagamento dei creditori chirografari non finanziari -inseriti in apposita classe- nella misura fissa del 35%.

Consta perizia ex art. 160, secondo comma, l.fall. sul privilegio da rivalsa IVA.

Consta l'attestazione del professionista ex art. 186 bis lett. b) l.fall. della funzionalità della "continuità" al miglior soddisfacimento dei creditori.

In definitiva, la proposta e l'attestazione si collocano complessivamente entro i confini di una apparente ragionevolezza.

Lo stato (quantomeno) di crisi presupposto dall' art. 160 l.f. per l' ammissione alla procedura è manifesto.

P.Q.M.

-visto l' art. 163 l.f.;

a) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di Agricar Diesel s.p.a., con sede in San Zeno, via Volta n. 1/15;


b) nomina giudice delegato il dott. Gustavo Nanni;

c) nomina commissario giudiziale il dott. Giacomo Ducoli, Breno, via Moro n. 5;

- d) ordina la convocazione dei creditori presso il Tribunale, nell'aula individuanda, per il giorno '24-10-2014 h. 12,00 con termine sino al **10-10-2014** per la comunicazione del presente decreto ai creditori a cura del commissario;
- e) fissa alla società ricorrente il termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito nella cancelleria del Tribunale della somma di euro 400.000,00 per le spese di procedura, tramite libretto bancario intestato alla procedura stessa e vincolato al mandato del G.D.:

Si pubblichi ai sensi dell'art. 166 l.f.

Brescia, li 20-6-2014.



~~Il Presidente~~